

Regolamento "Norme di comportamento per i responsabili"

(In base alla delibera del Consiglio di fondazione del 08/02/2016)

Edizione 04.2016**Indice**

A Disposizioni generali	2
Art. 1 Base legale	2
Art. 2 Definizioni.....	2
Art. 3 Attuazione	2
Art. 4 Delega a terzi	2
Art. 5 Controllo qualità	2
Art. 6 Violazioni.....	3
B Obblighi	3
Art. 8 Obbligo di diligenza	3
Art. 9 Obblighi di informazione e notifica	3
C Vantaggi patrimoniali	3
Art. 10 Indennità	3
Art. 11 Attività commerciali delle persone coinvolte nell'amministrazione patrimoniale	4
Art. 12 Negozi giuridici con persone vicine.....	4
D Prevenzione di conflitti di interessi	5
Art. 14 Potenziali conflitti d'interesse.....	5
Art. 15 Persone soggette all'obbligo di comunicare.....	5
Art. 16 Gestione dei conflitti di interessi	5
E Disposizioni finali	5
Art. 17 Ambito di applicazione.....	5

A Disposizioni generali

Art. 1 Base legale

In forza dell'art. 49a OPP2 il Consiglio di fondazione adotta le misure di carattere organizzativo atte ad attuare quanto previsto dalle disposizioni di legge in materia di integrità e lealtà dei responsabili (art. 48 f-I OPP2), fissando anche i requisiti che devono soddisfare le persone e gli organismi che si occupano di investire e amministrare il patrimonio della Fondazione (art. 49a cpv. 2 lett. c e cpv. 3 OPP2).

Art. 2 Definizioni

Responsabili interni. Sono tutte le persone che all'interno della Fondazione detengono una funzione con competenze decisionali e/o di monitoraggio ovvero che elaborano le basi per le decisioni adottate in seno alla Fondazione ovvero che hanno una funzione consultiva interna in merito alle stesse.

Persone assoggettate. Sono tutte le persone tenute a rispettare, completamente o in parte, le disposizioni del presente regolamento. Si tratta in particolare dei responsabili interni nonché delle persone coinvolte nella gestione patrimoniale e degli incaricati e dei terzi esterni vincolati all'obbligo di comunicazione.

Affari per proprio conto. Sono tutte le transazioni effettuate per proprio conto, tramite strumenti di investimento, dalle persone che si occupano dell'investimento e della gestione dei patrimoni previdenziali. Sono equiparate agli affari per proprio conto le transazioni effettuate da dette persone per conto di terzi.

Persone vicine. Sono considerate persone vicine ai membri del Consiglio di fondazione, ai datori di lavoro o alle persone affiliate che si occupano della direzione o dell'amministrazione patrimoniale, in particolare, i relativi coniugi, partner registrati o non registrati, i figli e i parenti fino al secondo grado (genitori, fratelli, nonni) nonché le persone giuridiche verso le quali detengono un diritto economico.

Strumenti di investimento. Tutti i valori che rientrano nel patrimonio della Fondazione come obbligazioni, prestiti, azioni, quote di fondi e istituti di investimento, immobili e strumenti derivati.

Art. 3 Attuazione

Nella scelta delle misure di attuazione riveste particolare rilevanza garantire che il comportamento delle persone assoggettate risponda a criteri di lealtà e integrità. L'attuazione deve essere trasparente (documentata), oggettiva e adeguata.

È compito di tutti gli organi della Fondazione garantire che tutte le persone assoggettate siano a conoscenza del regolamento e delle misure per l'attuazione delle disposizioni pertinenti.

Art. 4 Delega a terzi

Se determinate mansioni direttive o di gestione patrimoniale vengono delegate a esterni o terzi sottoposti all'obbligo di comunicazione, è necessario garantire che anche questi ultimi soddisfino i principi fissati in materia di integrità e lealtà.

Art. 5 Controllo qualità

Il Consiglio di fondazione si assicura che le persone con mansioni direttive, amministrative o di gestione patrimoniale godano di buona reputazione e diano garanzie per una perfetta esecuzione delle attività. Inoltre le persone con mansioni direttive devono disporre di approfondite competenze pratiche e teoriche nel campo della previdenza professionale.

L'organo di revisione della Fondazione deve verificare, ai sensi dell'art. 52c cpv. 1 lett. c LPP, l'avvenuta adozione di misure atte a garantire lealtà nella gestione patrimoniale e che il rispetto degli obblighi di lealtà venga verificato dal Consiglio di fondazione in misura adeguata. Tale problematica viene pertanto trattata annualmente dal Consiglio di fondazione, con relativa verbalizzazione.

La Fondazione verifica periodicamente l'adeguatezza dell'attuazione delle disposizioni. Per tale verifica essa tiene conto di tutti i fattori rilevanti, come:

- adempimento degli obblighi di fedeltà e diligenza
- politica di informazione
- regole per gli affari per proprio conto

- accordi sulle modalità di retribuzione dei responsabili
- gestione dei negozi giuridici con le persone vicine
- comunicazione dei potenziali conflitti d'interesse
- misure sanzionatorie

Art. 6 Violazioni

Eventuali violazioni del presente regolamento e delle relative regole interne possono comportare sanzioni penali ai sensi dell'art. 76 LPP.¹

B Obblighi

Art. 7 Obbligo di fedeltà

Nell'espletamento della loro funzione i responsabili agiscono nell'interesse della Fondazione, degli assicurati e degli aventi diritto a rendita, assicurandosi che non sorgano conflitti d'interesse effettivi o presunti in virtù dei loro rapporti personali e professionali.

Art. 8 Obbligo di diligenza

Le persone con mansioni direttive o di amministrazione dell'istituto di previdenza o di gestione patrimoniale sono sottoposte all'obbligo di diligenza fiduciaria e devono svolgere la propria attività nell'interesse degli assicurati dell'istituto di previdenza.

L'obbligo di diligenza comprende, tra le altre cose, l'elaborazione di principi decisionali trasparenti, una selezione, un addestramento e una sorveglianza accurati delle persone incaricate e, per quanto riguarda le decisioni in materia di investimenti, la comprensione degli investimenti attivati in relazione a rischi, costi e proventi attesi.

Art. 9 Obblighi di informazione e notifica

Il Consiglio di fondazione si assicura che assicurati e aventi diritto alle rendite nonché datori di lavoro, commissioni di previdenza, autorità di vigilanza, organi di revisione e periti in materia di previdenza professionale vengano informati sull'attività, nei limiti previsti dalla legge, in modo veritiero, specifico e regolare.

Eventuali avvicendamenti nel Consiglio di fondazione, nella direzione, nell'amministrazione o nella gestione patrimoniale devono essere comunicati tempestivamente all'autorità di vigilanza.

C Vantaggi patrimoniali

Art. 10 Indennità

Persone e organismi con mansioni direttive, amministrative o di gestione patrimoniale all'interno di una cassa di previdenza devono stabilire modalità e ammontare della retribuzione in modo chiaramente determinabile tramite accordo scritto.

Persone e organismi che ricevono anche vantaggi patrimoniali connessi all'esercizio della loro attività in seno alla Fondazione devono cederli obbligatoriamente alla stessa; fanno eccezione inviti a pranzi e cene di lavoro, indennità di lieve entità e doni o agevolazioni che rientrano nell'uso comune.

Sono considerati doni occasionali e di lieve entità i doni aventi carattere straordinario del valore di CHF 100.00 - 300.00 per anno e partner commerciale e per un totale complessivo non superiore a CHF 500.00. Doni occasionali e di lieve entità che rientrano nell'uso comune sono ammessi e vanno dichiarati.

¹ Art. 76 Delitti

... chiunque tratta per conto proprio affari non autorizzati, viola l'obbligo di dichiarazione fornendo indicazioni in veritiero o incomplete o agisce in maniera altrimenti gravemente lesiva degli interessi dell'istituto di previdenza, chiunque non dichiara o trattiene per sé vantaggi patrimoniali o retrocessioni in relazione con l'amministrazione del patrimonio, a meno che questi siano espressamente quantificati come indennità nel contratto di amministrazione patrimoniale, è punito con la detenzione fino a sei mesi o con la multa fino a 30 000 franchi se non si tratta di un delitto o di un crimine per cui il Codice penale⁴ commina una pena più grave.

Sono parificati ai doni occasionali gli inviti a un evento la cui utilità per la Fondazione sia in primo piano, come ad es. seminari specialistici, a condizione che non si tengano più di una volta al mese. Gli eventi ammessi sono di norma limitati alla singola giornata, non vanno estesi ad eventuali accompagnatori e devono poter essere raggiungibili con l'auto personale o i mezzi pubblici. All'evento può immediatamente seguire, all'ora di pranzo o alla sera, un evento di socialità.

In caso di illegittima mancata cessione dei vantaggi patrimoniali, la Fondazione è tenuta a chiedere l'immediata cessione dei valori pecuniari e ha il diritto di adottare sanzioni che, in determinati casi, possono arrivare anche all'interruzione del rapporto di lavoro o all'annullamento dell'incarico con contestuale presentazione di denuncia penale.

Ogni anno il Consiglio di fondazione è tenuto a fornire all'organismo di vigilanza le dichiarazioni di cui all'art. 48l cpv. 2 OPP2; lo stesso obbligo vale anche per persone e organismi con mansioni direttive, amministrative e di gestione patrimoniale di un istituto di previdenza nei confronti del Consiglio stesso.

Gli obblighi di cessione e denuncia a carico delle persone indicate valgono anche in relazione ai vantaggi patrimoniali ricevuti da persone loro vicine.

Art. 11 Attività commerciali delle persone coinvolte nell'amministrazione patrimoniale

Persone e organismi con mansioni di gestione patrimoniale devono agire nell'interesse della Fondazione; sono considerati tali le persone e gli organismi che decidono per la Fondazione in merito ad acquisti e cessioni di strumenti d'investimento (ad es. titoli azionari e obbligazionari, strumenti derivati, quote di fondazioni d'investimento o di fondi d'investimento) oppure che sono informati di tali decisioni prima del conteggio della relativa transazione ovvero della pubblicazione della notifica prescritta (in seguito, "persone coinvolte").

Le persone coinvolte non possono sfruttare la propria posizione per ottenere vantaggi patrimoniali personali. Sono pertanto vietate le seguenti condotte: "front running" (sfruttare la conoscenza anticipata di future transazioni della Fondazione per concludere affari per proprio conto), "parallel running" (conclusione di affari paralleli a dette transazioni) e "after running" (conclusione di affari per proprio conto subito dopo dette transazioni) e in generale operazioni con gli stessi titoli trattati dalla Fondazione nella misura in cui possa arrecare pregiudizio a quest'ultima, nonché il trasferimento di depositi della Fondazione non sostenuto da un interesse economico a vantaggio della stessa.

La Fondazione può emanare direttive volte a impedire che la conclusione di affari per proprio conto da parte delle persone coinvolte

- a. possa ledere i suoi interessi,
- b. faccia insorgere conflitti d'interesse tra le persone coinvolte e la Fondazione,
- c. possa portare queste persone a sfruttare la propria posizione all'interno della Fondazione per acquisire vantaggi patrimoniali personali, come ad esempio tramite l'abuso di informazioni riservate (art. 161 CP), operazioni di "front running", "parallel running" e "after running", tramite l'assegnazione di emissioni, la partecipazione a offerte pubbliche iniziali e simili.

Le direttive prevedono termini di detenzione e di attesa nonché limiti in termini di volumi e transazioni atti a contenere i rischi a carico della Fondazione. I termini di attesa rilevanti non si applicano solo alle transazioni riguardanti lo strumento d'investimento interessato ma anche alle transazioni riguardanti investimenti il cui prezzo dipende essenzialmente da quello dello strumento d'investimento, come nel caso dei derivati, di altre categorie di titoli (nominativi / al portatore) o di società di partecipazione che detengono una posizione significativa nello strumento stesso.

Eventuali transazioni concluse tramite terzi con l'obiettivo di aggirare le disposizioni di cui sopra saranno considerate quali affari per proprio conto.

Art. 12 Negozi giuridici con persone vicine

In caso di negozi giuridici importanti con persone vicine occorre chiedere offerte alternative. L'aggiudicazione deve avvenire con la massima trasparenza.

D Prevenzione di conflitti di interessi

Art. 13 Principio di base

Le persone attive nel Consiglio di fondazione, nella direzione o nella gestione patrimoniale non possono, in virtù della propria situazione personale e professionale, essere coinvolte in conflitti d'interesse permanenti. È necessario notificare eventuali legami d'interesse che potrebbero compromettere l'indipendenza, a livello effettivo o presunto. Sono soggetti a tale obbligo di comunicazione anche i terzi coinvolti nei processi decisionali della Fondazione.

Art. 14 Potenziali conflitti d'interesse

Potenziali conflitti d'interesse possono sorgere in caso di

- esercizio di doppie funzioni in relazione alle attività della Fondazione
- appartenenza a organi di vigilanza e/o decisionali
- partecipazioni finanziarie considerevoli
- relazioni professionali intrattenute a titolo privato
- rapporti personali stretti e/o di parentela con referenti, soggetti con competenze decisionali o proprietari se le aziende o gli organismi coinvolti sono partner commerciali della fondazione.

È indispensabile tenere presente che i legami d'interesse possono determinare conflitti d'interesse soprattutto in relazioni alle seguenti operazioni/transazioni:

- assegnazione di mandati (gestione patrimoniale, EED/IT, consulenza, costruzioni ecc.)
- commercio di titoli cartolari
- acquisizione, cessione o ristrutturazione di immobili.

Art. 15 Persone soggette all'obbligo di comunicare

Sono tenuti a notificare potenziali conflitti d'interesse il Consiglio di fondazione nonché le persone e gli organismi con mansioni direttive e di gestione patrimoniale.

I potenziali conflitti d'interesse devono essere notificati al Consiglio di fondazione; i potenziali conflitti d'interesse che interessano quest'ultimo vanno notificati all'organo di revisione.

I soggetti terzi sono tenuti a notificare i potenziali conflitti d'interesse che li riguardano se possono influire sulle decisioni della Fondazione sopra citate in virtù di un mandato di consulenza o perché si occupano di predisporre i dati sulla base dei quali dette decisioni vengono assunte; in tal caso i potenziali conflitti d'interesse vanno notificati al Consiglio di fondazione.

Art. 16 Gestione dei conflitti di interessi

Se emergono potenziali conflitti d'interesse, il Consiglio di fondazione adotta misure adeguate. Le principali misure cautelative sono le seguenti:

- autoesclusione del soggetto che ha un potenziale conflitto d'interesse dalla fase preparatoria del processo decisionale, dal processo decisionale stesso o da mansioni di monitoraggio ovvero delega della decisione a un'altra istanza (persona o organo)
- esclusione del partner commerciale coinvolto da una gara in corso o imminente o risoluzione di un rapporto commerciale esistente
- risoluzione di un legame d'interesse classificato come incompatibile e se del caso ritiro o esonero dalla funzione del soggetto interessato

Le persone esterne con mansioni direttive o di gestione patrimoniale o gli aventi diritto delle imprese che detengono tali mansioni non possono essere rappresentati nel Consiglio di fondazione. I contratti di gestione patrimoniale, assicurazione e amministrazione devono poter essere risolti al più tardi cinque anni dopo la loro stipula senza svantaggi per la Fondazione.

E Disposizioni finali

Art. 17 Ambito di applicazione

Il presente regolamento è stato approvato dal Consiglio di fondazione in data 08/02/2016 ed entra in vigore il giorno 01/04/2016.

Il Consiglio di fondazione può modificare il presente regolamento in qualsiasi momento nelle modalità previste dalla legge e dallo statuto della Fondazione. Le modifiche vanno comunicate all'organo di vigilanza.